



Set Informativo

Bene Condominio

Contratto di Assicurazione del fabbricato e della responsabilità civile della proprietà dell'immobile

Il presente documento contiene:

Documento Informativo Precontrattuale (DIP)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario dei Termini

Mod. COND_CGA_2509 Edizione 09/2025

Gruppo Assicurativo Bene

Polizza multirischi del condominio

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

Prodotto: "Bene Condominio"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il fabbricato adibito prevalentemente a civile abitazione, uffici, box, in caso di incendio ed altri danni, la responsabilità civile, e la tutela legale.



Cosa assicuriamo

Capitolo 1) Incendio

- ✓ Danni materiali e diretti da Incendio, fulmine e scoppio, caduta aerei, urto veicoli stradali, spese di demolizione e sgombero delle macerie, onorari periti, guasti pubblica autorità, rovina ascensori e montacarichi, fumo gas e vapori, rimpiazzo del combustibile.
- ✓ Danni causati ai beni assicurati da trombe e uragani, vento e grandine. (opzionale)
- ✓ Danni occorsi in occasione di scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio. (opzionale)
- ✓ Danni verificatisi in conseguenza di rottura accidentale di impianti e/o condutture di acqua al servizio del fabbricato e relativi costi di riparazione. (opzionale)
- ✓ Danni da fenomeno elettrico agli impianti elettrici e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (opzionale)
- ✓ Rottura accidentale di cristalli. (opzionale)
- ✓ Danni da sottrazione importi sul conto corrente elettronico per evento cyber (opzionale)
- ✓ Danni a terzi in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo. (opzionale)
- ✓ Spese di demolizione e sgombero dei residui di un sinistro (opzionale)
- ✓ Indennità straordinaria in caso di inagibilità del fabbricato. (opzionale)

Capitolo 2) Responsabilità civile

- ✓ Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualifica di proprietario di immobile.
- ✓ Responsabilità Civile dell'Assicurato verso Prestatori di Lavoro per morte o lesioni personali, compresa l'eventuale rivalsa INPS (opzionale)
- ✓ Responsabilità Civile dell'Amministratore per danni patrimoniali cagionati a Terzi nella funzione di Amministratore del condominio assicurato. (opzionale)
- ✓ Responsabilità Civile per danni a Terzi dei condomini e/o locatari derivanti dalla conduzione delle singole unità immobiliari. (opzionale)
- ✓ Responsabilità Civile dell'impianto di energia rinnovabile (opzionale)

Capitolo 3) Tutela legale

- ✓ Spese assistenza legale e spese processuali.
- ✓ Spese per intervento di perito e consulente
- ✓ Spese di giustizia.
- ✓ Spese per indagini/ricerca di prove a difesa.



Cosa non assicuriamo

Capitolo 1) Incendio

- * Dolo dell'Assicurato o Contraente.
- * Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare, eventi naturali, terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, franamento/cedimento/smottamento del terreno, valanghe e slavine, inondazione, alluvioni, allagamenti, maremoto, mareggiate, maree.
- * Danni derivanti o connessi a reazioni nucleari, radiazioni o contaminazione radioattiva.
- * Danni da interruzione di attività.
- * Danni da furto, rapina, estorsione, saccheggio.
- * Danni da usura, deterioramento, carenza di manutenzione.
- * Danni ad alberi, fiori, cespugli, giardini e parchi.
- * Danni da atti vandalici e dolosi, terrorismo, sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari.

Capitolo 2) Responsabilità civile

- * Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare, invasione, confisca o serrata.
- * Danni non materiali e/o perdite patrimoniali.
- * Danni da produzione o detenzione di sostanze radioattive e di esplosivi.
- * Danni da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica.
- * Danni derivanti da asbesto/amianto.
- * Danni determinati dall'uso di veicoli a motore.
- * Danni da inquinamento e contaminazione in genere.
- * Danni a cose detenute dall'assicurato.
- * Danni da furto.
- * Multe, ammende o penali

Capitolo 3) Tutela legale

- * Danni da disastro ecologico, atomico, radioattivo.
- * Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazione previdenziali o sociali.
- * Spese in materia fiscale/tributaria.
- * Controversie e procedimenti derivanti dall'utilizzo mezzi a motore



limiti di copertura

! Il contratto prevede una franchigia frontale e le singole garanzie opzionali possono prevedere scoperti e limiti di indennizzo/risarcimento

! La garanzia incendio del fabbricato e nella forma a valore intero e pertanto soggetta all'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Per l'elenco completo vedi le condizioni di polizza



Dove vale la copertura?

- Per il capitolo 1) Incendio, le garanzie valgono nell'ubicazione indicata in polizza
- Per il capitolo 2) Responsabilità Civile le garanzie valgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
- Per il capitolo 3) Tutela legale: in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale; nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale; in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per gli altri casi



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita parziale o totale da parte dell'Assicurato dei diritti derivanti dalle garanzie prestate in polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati

In caso di sinistro si deve fare la denuncia scritta entro cinque giorni da quando si è venuti a conoscenza del danno ed attivarsi per limitare lo stesso.



Quando e come devo pagare?

Il premio di prima rata deve essere pagato all'atto di stipulazione della polizza mentre il pagamento delle successive rate deve essere effettuato entro le ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza di rata.

Puoi pagare il premio, ferme le regole contrattuali, tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della polizza oppure alla data del pagamento del premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un altro anno e così di volta in volta.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto ha una durata uguale o superiore ad un anno è possibile inviare disdetta almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza o della scadenza di eventuali rinnovi.

È Facoltà del Contraente decidere di stipulare senza automatico rinnovo alla scadenza annuale.

Se il contratto ha una durata inferiore ad un anno, la validità della polizza si intende cessata alla sua naturale scadenza.

Assicurazione multirischi condominio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Prodotto "Bene Condominio"



Data di realizzazione 01/09/2025

Il presente documento pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano; tel. 02.892.973; sito internet: www.bene.it; e-mail: info@bene.it; PEC: beneassicurazioni@legalmail.it; impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180

Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054.

Il patrimonio netto, rilevabile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ammonta a 60,4 milioni di euro, di cui 25,2 milioni di euro relativi al capitale sociale e 35,2 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 21,9 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 9,8 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 46,4 milioni di euro e a 43,1 milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è, quindi, pari a 212,3%.

Informazioni di dettaglio sono reperibili all'interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia www.bene.it/solvency.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Capitolo 1 Incendio

L'assicurazione vale entro i limiti delle somme assicurate e massimali indicati in polizza.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

1. Impianto di energia rinnovabile
2. Eventi atmosferici
3. Eventi sociopolitici – atti vandalici e dolosi
4. Danni da acqua gas e gelo
5. Fenomeno elettrico
6. Danni ai cristalli
7. Cyber- home banking
8. Ricorso terzi
9. Spese demolizione e sgombero
10. Indennità straordinaria

Capitolo 2 Responsabilità civile (Proprietà del fabbricato)

L'assicurazione vale entro i limiti dei massimali indicati in polizza.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

1. Responsabilità civile addetti e prestatori di lavoro
2. Responsabilità professionale amministratore del condominio

3. Responsabilità civile conduzione unità immobiliari
4. Responsabilità civile proprietà impianto energia rinnovabile

Capitolo 3 Tutela legale

L'assicurazione vale entro i limiti dei massimali indicati in polizza.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

1. Consulenza fiscale



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi (in aggiunta a quanto previsto sul DIP)

Capitolo 1 Incendio

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

1. Causati da terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, frane, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
2. indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati;
3. causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco; da danneggiamenti accidentali, fatta eccezione che per i cristalli, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto o un mancato/cattivo funzionamento del bene stesso;
4. da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di energia elettrica;
5. di fenomeno elettrico;
6. causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri;
7. da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all'Assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o il fornitore
8. da eventi atmosferici e naturali in genere;
9. da inquinamento e contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo; da polvere e da smog;
10. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici;
11. danni subiti da lastre in fibrocemento, cemento-amianto
12. danni derivanti da crollo e collasso strutturale:
 - a fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, collaudo, fabbricati sottoposti ad interventi di ampliamento, fabbricati caratterizzati da operazioni di sottomurazione/sopraelevazione/demolizione in corso d'opera;
 - conseguenti a errori di progettazione o costruzione;
 - verificatisi in occasione/conseguenza degli eventi esclusi all'art. 1.2 punto 3
13. danni a insegne, enti all'aperto e consimili installazioni esterne ed eccezione dei serbatoi metallici
14. danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber
15. Relativamente all'estensione di garanzia RICORSO TERZI (se attivata) sono altresì esclusi i danni:
 - a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli di terzi;
 - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
16. relativamente all'estensione di garanzia FENOMENO ELETTRICO (se attivata) sono altresì esclusi i danni:
 - derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
 - verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
 - a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali i tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.
17. relativamente all'estensione di garanzia EVENTI NATURALI (se attivata) sono altresì esclusi i danni da crollo e sfondamento del tetto e delle pareti provocato dall'azione immediata e diretta della neve ai:
 - fabbricati non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o della più recente ristrutturazione;
 - fabbricati con lavori edili in corso sulle coperture, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti

- ai soli lucernari o serramenti, alle sole vetrate o impermeabilizzazioni, che non comportino il crollo o lo sfondamento del tetto o delle pareti.
18. relativamente all'estensione di garanzia EVENTI SOCIOPOLITICI, atti vandalici e dolosi (se attivata) sono altresì esclusi i danni:
- deturpamento o imbrattamento
 - furto fatta eccezione per i serramenti
 - verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine dell'autorità di diritto o di fatto
19. relativamente all'estensione di garanzia DANNI D'ACQUA CONDOTTA (se attivata) sono altresì esclusi i danni di e da:
- usura, corrosione o difetto di materiali
 - umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali
 - rottura o collaggio degli impianti automatici di estinzione
 - rottura di tubazioni in gomma
 - gelo avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro
 - gelo a pluviali, grondaie, condutture esterne al fabbricato
 - rigurgito e/o traboccamento della rete fognaria pubblica
 - traboccamento delle piscine
20. relativamente all'estensione di garanzia SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO sono altresì escluse le spese:
- sostenute per trattare e trasportare a idonea discarica i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64
 - sostenute per operazioni di bonifica del suolo contaminato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di polizza
21. relativamente all'estensione di garanzia CRISTALLI sono altresì esclusi i danni:
- da semplici rigatura, graffi e scheggiature o danni che comunque non compromettano l'integrità del cristallo stesso
 - derivanti da vizi di costruzione, difetti di installazione, lavori effettuati su cristalli o rimozione dei medesimi
 - ai cristalli non già integri al momento della sottoscrizione del presente contratto
 - avvenuti in occasione di: crollo anche parziale del fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del fabbricato, restauro dei locali e/o del fabbricato, operazioni di trasloco ai cristalli di valore artistico.
22. relativamente all'estensione di garanzia CYBER_HOME BANKING sono altresì esclusi
- 1) i danni dovuti a sinistri/eventi assicurati accaduti anteriormente ai tre mesi dalla data di decorrenza della polizza;
 - 2) le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'assicurato prima della data di decorrenza della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
 - 3) i danni dovuti a dolo dell'assicurato;
 - 4) ogni trasferimento di denaro conseguente a sottrazione fisica o smarrimento di carte di pagamento dell'assicurato;
 - 5) le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del sistema informatico dell'assicurato;
 - 6) i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'assicurato;
 - 7) i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, guerra;
 - 8) i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato che comportino l'impossibilità all'accensione dell'hardware;
 - 9) i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico dell'assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
 - 10) i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
 - 11) i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del sistema informatico dell'assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
 - 12) i danni dovuti a un errore di programmazione;
 - 13) multe o sanzioni di qualsiasi natura;
 - 14) l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'assicurato per terminare una estorsione cyber;
 - 15) i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
 - 16) i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'assicurato;
 - 17) derivanti da mancata modifica, a seguito di avvertimento da parte dell'istituto di credito, delle credenziali di accesso al conto corrente on-line;
 - 18) conseguenti ad una divulgazione illecita di dati dal sistema informatico dell'istituto di credito nel quale è aperto il conto corrente on-line

Capitolo 2 Responsabilità Civile	Sono esclusi dall'assicurazione i danni: L'Assicurazione "Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato" e "Responsabilità Civile Addetti/Prestatori di lavoro" non comprende i danni: 1) da detenzione o da impiego di esplosivi; 2) derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere; 3) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; 4) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti; 5) dalla presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti; 6) connessi con l'utilizzo di internet; danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber 7) derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato 8) da malattie professionali. 9) di Responsabilità Civile addetti/prestatori di lavoro se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di Legge Relativamente all'estensione di garanzia A) Responsabilità professionale amministratore del condominio sono altresì esclusi i danni da: 1) fatti dolosi dell'Assicurato; 2) qualsiasi evento che interessi denaro, preziosi, titoli al portatore; 3) Incendio e furto fatta eccezione per i costi di rifacimento documenti; 4) mancato/ritardato pagamento o mancata stipula di contratti assicurativi; 5) responsabilità volontariamente assunte dall'Amministratore non derivanti a lui per legge; 6) qualsiasi sanzione di carattere tributario, sanzioni pecuniarie inflitte personalmente all'Amministratore. Relativamente all'estensione di garanzia B) Responsabilità Civile conduzione unità immobiliari sono altresì esclusi i danni causati da: • Lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione; • persone, della cui opera si avvale l'Assicurato, anche non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato.
Capitolo 3 Tutela Legale	Sono escluse dall'assicurazione le garanzie: La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato. La garanzia è esclusa: • per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate, a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; • controversie e procedimenti relativi a beni immobili diversi da quello indicato in Polizza; • vertenze relative a interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione comportante la trasformazione sostanziale dell'immobile, operazioni di compravendita e costruzione di beni immobili; • per vertenze riguardanti richieste risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati dal Contraente nei confronti di un Condomino o di un terzo. In caso di controversia tra Contraente e altra persona assicurata, la garanzia vale solo a favore del Contraente.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza, per talune garanzie, sono previsti limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e franchigie che sono riportati nel dettaglio negli appositi prospetti in ogni capitolo contrattuale.

Esiste inoltre una franchigia frontale, a scelta dell'Assicurato, al di sotto della quale il sinistro non è indennizzabile/risarcibile.

Non è inoltre possibile assicurare beni ubicati al di fuori del territorio Italiano o della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, e persone residenti all'estero.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi desidera tutelare il Fabbricato (Condomini a prevalente uso civile abitazione, ville, villette, box), per danni materiali e diretti da incendio e altri eventi, proteggere il patrimonio per danni involontariamente cagionati a terzi e per avere una tutela in caso di vertenze legali



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: 24% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata a: Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, Servizio Reclami, Via Valtorta 48, 20127 Milano • tramite mail all'indirizzo: reclami@bene.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è: Ufficio Gestione Reclami. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di un Intermediario, suoi collaboratori e dipendenti.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Mediazione obbligatoria: l'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non Previsti

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	La tassazione fiscale delle prestazioni assicurative è quella prevista dalla normativa in vigore, e in particolare sono applicate le seguenti aliquote fiscali: - 22,25% per le garanzie del Capitolo 1) Incendio - 2) Responsabilità Civile; - 21,25% per le garanzie del Capitolo 3) Tutela Legale;
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Bene Condominio

Contratto di Assicurazione per l'assicurazione del fabbricato e della responsabilità civile della proprietà dell'immobile

Condizioni di Assicurazione comprehensive di Glossario dei termini

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprehensive di Glossario devono essere consegnate al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP Aggiuntivo. Redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico "Contratti Semplici e Chiari".

Mod. COND_CGA_2509 Edizione 09/2025

Gruppo Assicurativo Bene

RIFERIMENTI UTILI

(numeri e indirizzi per ogni esigenza)

AREA SELF CLIENTI

Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall'home page www.bene.it, all'area clienti a lei riservata.

INTERMEDIARIO

Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia.

Trova tutti i riferimenti nel contratto di polizza.

ASSISTENZA CLIENTI

Telefono **+39 02 814.800.70**
Orari **Lun-Ven: dalle 9 alle 18**
Mail **clienti@bene.it**

TUTELA LEGALE – DAS (se compresa in polizza)

Telefono **+39 02/814.800.68**
Orari **Lun-Ven: dalle 8 alle 18**
Mail **sinistri@das.it**
Posta Ordinaria **D.A.S. Spa, via E. Fermi 9/B – 37135 Verona**

SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni)

Numero verde **+39 02/814.800.71**
Orari **Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18**
Mail **sinistri@bene.it**
Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni Società Benefit – Ufficio Sinistri – Via dei Valtorta 48, 20127 Milano**

SERVIZIO RECLAMI

Mail **reclami@bene.it**
Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni Società Benefit – Servizio Reclami – Via dei Valtorta 48, 20127 Milano**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Via del Quirinale, 21 00187 Roma – Tel.: 06 421331 – Fax: 06 42133 745 – 06 421333

GLOSSARIO	1 di 9
------------------------	---------------

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	1 di 35
--	----------------

CAPITOLO 1 – INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI DIRETTI.....	1 di 35
BENI ASSICURABILI	1 di 35
COME ASSICURIAMO	1 di 35
COSA ASSICURIAMO.....	1 di 35
Art 1.1 – Garanzia Base.....	1 di 35
ESTENSIONI DI GARANZIA	2 di 35
COSA NON ASSICURIAMO.....	5 di 35
Art. 1.2 – Esclusioni	5 di 35
LIMITI DI COPERTURA.....	9 di 35
CAPITOLO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE	12 di 35
CHI ASSICURIAMO	12 di 35
COME ASSICURIAMO E DOVE	12 di 35
COSA ASSICURIAMO.....	12 di 35
Art 2.1 – Responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato.....	12 di 35
ESTENSIONI DI GARANZIA	13 di 35
COSA NON ASSICURIAMO.....	14 di 35
Art 2.2 – Esclusioni	14 di 35
LIMITI DI COPERTURA.....	16 di 35
CAPITOLO 3 – TUTELA LEGALE	18 di 35
CHI ASSICURIAMO	18 di 35
COME ASSICURIAMO E DOVE	18 di 35
COSA ASSICURIAMO.....	18 di 35
Art. 3.1 – Oggetto dell’Assicurazione.....	18 di 35
Art. 3.2 – Ambito e garanzie.....	19 di 35
ESTENSIONI DI GARANZIA	20 di 35
COSA NON ASSICURIAMO.....	20 di 35
Art. 3.3 – Esclusioni.....	20 di 35
CAPITOLO 4 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	22 di 35
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	22 di 35
Art. 4.1 – Denuncia del sinistro.....	22 di 35
Art. 4.2 – Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente.....	23 di 35
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 1) INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI	24 di 35
Art. 4.3 – Procedura per la valutazione del danno.....	24 di 35

Art. 4.4 – Determinazione del danno	24 di 35
Art 4.5 – Assicurazione parziale	25 di 35
Art 4.6 – Anticipo indennizzo.....	25 di 35
Art. 4.7 – Buona fede	26 di 35
Art 4.8 – Rinuncia alla rivalsa	26 di 35
Art. 4.9 – Esagerazione dolosa del danno	26 di 35
Art.4.10 – Pagamento dell’indennizzo.....	26 di 35
Art. 4.11 – Servizio di emergenza.....	26 di 35
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 2) RESPONSABILITÀ CIVILE	28 di 35
ART 4.12 – Gestione delle controversie sul danno	28 di 35
Art. 4.13 – Assicurazione parziale	28 di 35
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 3) TUTELA LEGALE.....	28 di 35
Art. 4.14 – Insorgenza del sinistro e operatività della garanzia	28 di 35
Art. 4.15 – Gestione del Sinistro	29 di 35
Art. 4.16 – Disaccordo sulla gestione del Sinistro.....	30 di 35
Art. 4.17 – Recupero di somme.....	30 di 35
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	31 di 35
NORME COMUNI A TUTTI I CAPITOLI DI POLIZZA	31 di 35
Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio.....	31 di 35
Art. 2 – Decorrenza della garanzia	31 di 35
Art. 3 – Pagamento del Premio	32 di 35
Art. 4 – Altre assicurazioni.....	32 di 35
Art. 5 – Forme delle comunicazioni.....	32 di 35
Art. 6 – Modifiche dell’assicurazione.....	32 di 35
Art. 7 – Aggravamento o diminuzione del rischio.....	32 di 35
Art. 8 – Recesso in caso di Sinistro	32 di 35
Art. 9 – Durata e proroga dell’Assicurazione/Termini di disdetta	33 di 35
Art. 10 – Adeguamento del premio	33 di 35
Art. 11 – Assicurazione per conto altrui.....	33 di 35
Art. 12 – Franchigia frontale.....	33 di 35
Art. 13 – Foro Competente.....	34 di 35
Art. 14 – Oneri fiscali	34 di 35
Art. 15 – Rinvio alle norme di legge.....	34 di 35
Art. 16 – Indicizzazione	34 di 35
Art. 17 – Mediazione obbligatoria	34 di 35
Art. 18 – Contratti a distanza – diritto di recesso.....	35 di 35
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI	1 di 7
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE	1 di 5

Ai seguenti termini Bene Assicurazioni ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTI I CAPITOLI

A

Addetti – Prestatori di lavoro: I dipendenti, lavoratori parasubordinati e tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro, che prestano la loro attività al servizio del fabbricato indicato in Polizza e non delle singole unità immobiliari, e delle quali il Condominio debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

Sono comunque esclusi dal novero degli Addetti i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opere e servizi (articolo 2222 del Codice Civile).

Amministratore di Condominio: il soggetto che amministra il Condominio sui presupposti, con gli obblighi e i poteri di cui agli articoli 1129 e seguenti del Codice Civile.

Allagamento (Flash Food): allagamento rapido e improvviso nel fabbricato assicurato, causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Annualità assicurativa: il periodo di durata annuale del Contratto.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione o contratto: il Contratto di Assicurazione.

B

Bene: l'Impresa di Assicurazione Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit con sede in Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI) Sito internet: www.bene.it.

BenPower: Società di pronto intervento per le limitazioni del danno e la messa in sicurezza dei beni.

C

Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 e sue successive modifiche.

Condominio: comproprietà nell'ambito di un fabbricato.

Condòmino: proprietario e/o conduttore di una porzione di fabbricato nell'ambito di un Condominio.

Contenuto: mobili, arredamento e attrezzature di proprietà del Condominio posti negli ambienti comuni e/o in locali gestiti direttamente dal Condominio stesso.

Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e che paga il premio.

Cristalli: tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale e orizzontale, compresi i cristalli in facciata costituenti parte integrante della costruzione.

D

Danno liquidabile: il danno determinato in base a tutte le condizioni di polizza, entro la somma assicurata, massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

E

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine e pioggia.

F

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezzerie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici, antincendio, igienici e sanitari, termosifoni e relativi raccordi, impianti elettrici fissi per illuminazione e allarme, impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, tende esterne purché rigidamente fissate all'immobile (escluse quelle scorrevoli su bastoni o rotaie) come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, (escluso quanto definito alla voce Impianto di energia rinnovabile), comprese colonnine di ricarica elettrica per auto e moto anche ad uso personale, ed esclusa l'area e le pavimentazioni all'aperto. Ai fini della presente definizione, sono considerati "immobile" le recinzioni le cancellate e i cancelli, le dipendenze e pertinenze ancorché separate nonché eventuali quote di proprietà comune.

- **Fabbricato tradizionale:** Il fabbricato deve essere costruito con strutture portanti verticali in cemento armato o muratura, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e altri materiali incombustibili. È tollerato l'utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, coibentazioni, solai, isolamenti esterni a cappotto e armature del tetto. Relativamente alle pareti esterne ed al manto della copertura è tollerata l'esistenza di materiali combustibili purché in misura percentualmente uguale o inferiore al 20% dell'intera estensione delle medesime pareti esterne o manto.

- **Fabbricato bioedilizia:** costruzione edile, realizzata con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica; la struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto almeno REI 60 (o altra equivalente). Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

La destinazione del fabbricato assicurato può essere, a scelta del Contrante, una delle seguenti:

- fabbricato destinato al 100% a civile abitazione/uffici e studi professionali;
- fabbricato destinato per almeno il 60% della superficie totale dei piani a civile abitazione/uffici e studi professionali e nella restante parte non devono esistere cinematografi, teatri, grandi empori e/o supermercati di superficie occupata superiore a 500 mq, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili, sedi di partiti politici, discoteche, night club, sale giochi e sale scommesse.
- fabbricato destinato a solo condominio Box
- solo parti comuni di Supercondominio
- fabbricato in corso di costruzione

Franchigia frontale: la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'indennizzo.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, secondo quanto disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.



Guasto: evento che compromette il regolare funzionamento di un impianto o di altri beni assicurati.



Impianto di energia rinnovabile:

- **Fotovoltaico:** impianto di produzione di energia elettrica, ad uso esclusivo del condominio e/o dei singoli condomini mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico; è composto principalmente da moduli fotovoltaici piani, gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata ed altri minori componenti elettrici. I pannelli fotovoltaici devono essere stabilmente ancorati al tetto del fabbricato od al terreno, nelle immediate vicinanze del fabbricato, in area recintata di pertinenza dello stesso e devono essere rispettate le norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.
- **Solare termico:** insieme di collettori solari, ad uso esclusivo del condominio e/o dei singoli condomini, in grado di catturare il calore dell'energia solare e utilizzarlo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria e per il riscaldamento domestico. I pannelli solari devono essere stabilmente ancorati al tetto del fabbricato od al terreno, nelle immediate vicinanze del fabbricato, in area recintata di pertinenza dello stesso e devono essere rispettate le norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

Implosione: repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta da Bene in caso di Sinistro.

Inondazioni/Alluvioni: la fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini provocata dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini a seguito di qualsivoglia causa quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o no, poste nelle vicinanze.

Intermediario: Il soggetto che esercita regolarmente l'attività di cui all'art. 106 del Codice delle Assicurazioni.

Istat: Istituto Nazionale di Statistica.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

M

Massimale: la somma entro la quale Bene risponde per ogni sinistro.

Materiali incombustibili: sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

N

Nucleo familiare: l'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, o che in forza di un rapporto personale con l'Assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi in un'unità immobiliare.

P

Partita: insieme di cose, beni o eventi garantiti, assicurati con un'unica somma e che prevede il relativo pagamento di un premio.

Piani abitabili: il numero totale di piani, ivi compresi mansarde, seminterrati ed interrati.

Polizza o Contratto: il documento che prova l'Assicurazione.

Porzione di fabbricato: parte di immobile destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente all'interno, ma con accesso comune dall'esterno dell'immobile di un unico proprietario.

Premio: la somma che il Contraente deve a Bene a titolo di corrispettivo dell'Assicurazione.

Primo Rischio Assoluto: la forma di Assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

R

Rapina: il Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 del Codice Penale.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

S

Scippo: la sottrazione di cosa commessa strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, e da esso dedotto, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di uno più contenitore/i per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Somma Assicurata: massima esposizione di Bene per Sinistro e per anno assicurativo.

Supercondominio parti comuni: le parti comuni in utilizzo a più fabbricati destinati per almeno il 60% a civili abitazioni e/o uffici.

T

Terremoto: il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

U

Unità immobiliare: la porzione di immobile destinato a civile abitazione, ufficio, studio professionale, non intercomunicante con altre e con proprio accesso

V

Valore intero: forma di Assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in polizza e conseguentemente soggetta al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (c.d. regola proporzionale).

Tale regola proporzionale non è operante qualora il valore intero indicato in polizza, maggiorato del 20%, non sia inferiore a quello accertato al momento del Sinistro.

Vetro antisfondamento: il vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, polycarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più polycarbonato, purché dotate di pari resistenza.

DEFINIZIONI VALIDE PER IL SOLO CAPITOLO 3 – TUTELA LEGALE

In aggiunta al glossario valido per tutti i Capitoli

A

Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza/fase stragiudiziale: è l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica.

C

Contravvenzione: è un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

D

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto: è un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale: è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche

che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

F

Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

I

Insorgenza (del sinistro): Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è:

- Nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- Nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso.

P

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

R

Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

S

Sanzione amministrativa: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

Spese di giustizia: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce diritto civile).

Spese peritali: sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

T

Transazione: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

V

Vertenza contrattuale: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

CAPITOLO 1 – INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI DIRETTI

BENI ASSICURABILI

Il Contraente/Assicurato può scegliere se assicurare uno o più dei seguenti beni:

- **FABBRICATO**
- **IMPIANTO DI ENERGIA RINNOVABILE (solo se assicurato il fabbricato)**

COME ASSICURIAMO

I beni e le garanzie indicate in polizza sono assicurati sulla base delle seguenti forme di Assicurazione:

- **FABBRICATO: forma Valore Intero**
- **IMPIANTO DI ENERGIA RINNOVABILE: forma Valore Intero**

COSA ASSICURIAMO

Art 1.1 – Garanzia Base

BENE indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti di copertura indicati in Polizza, i danni materiali e diretti ai beni, causati da:

- 1) incendio; azione del fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- 2) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, corpi celesti; onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- 3) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su acque pubbliche;
- 4) rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura improvvisa ed accidentale dei congegni di comando e di controllo;
- 5) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.

Sono altresì indennizzabili:

- 6) i guasti causati per ordine dell'Autorità, quelli arrecati dal Contraente/Assicurato e/o da altre persone allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso;
- 7) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti dal presente articolo, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 (venti) metri da esse;
- 8) i danni al contenuto di proprietà del condominio, posti all'interno dello stesso in seguito ad un evento garantito in polizza;

- 9) le spese per la concessione edilizia o atto equipollente nonché gli oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato in caso di ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di Legge;
- 10) gli onorari del perito scelto e nominato conformemente alle condizioni di Polizza compresa la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a seguito di nomina del terzo perito nonché gli onorari di progettisti e consulenti, resisi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati;
- 11) le spese poste a carico dell'Assicurato dalle imprese fornitrici per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici, al servizio del Fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti;
- 12) il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti di servizio del Fabbricato assicurato;
- 13) i danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del Fabbricato assicurato, locato o abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essa relativa; la garanzia è prestata per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato.

Bene garantisce, inoltre, un indennizzo in seguito ad eventi indennizzabili a termini di polizza per:

- 14) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, compresi eventuali alberi presenti nell'area di pertinenza.

Le garanzie sono operanti anche in caso di colpa grave dell'assicurato e/o, del contraente e delle persone di cui deve rispondere.

ESTENSIONI DI GARANZIA

Il Contraente/Assicurato, in abbinamento alla Garanzia base può scegliere di estendere la propria copertura acquistando le seguenti estensioni di garanzia:

A) Eventi Atmosferici

A parziale deroga dell'Art 1.2 punto 14) BENE, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato, causati da:

- a) tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, quando la violenza di detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti nella zona assicurati o no;
- b) bagnamento delle parti interne del Fabbricato direttamente arrecato da pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti in conseguenza degli eventi di cui sopra;
- c) crollo o sfondamento del tetto e delle pareti provocato dall'azione immediata e diretta della neve (c.d. sovraccarico neve);
- d) grandine subiti da tettoie, serramenti, vetrate comprese quelle a protezione dei balconi, verande lucernari in genere, manufatti in materia plastica.

B) Eventi Sociopolitici – Atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'Art.1.2 punto 13) BENE indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato, causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi.

Sono altresì compresi i danni:

- a) avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati;
- b) i guasti o le rotture causati dai ladri al Fabbricato assicurato, alle parti di uso comune e/o ai fissi ed infissi di uso comune e/o di pertinenza delle singole unità immobiliari, in occasione di furto tentato o consumato;
- c) da furto di fissi ed infissi di uso comune e/o di pertinenza delle singole unità immobiliari.

C) Danni da acqua, gas e gelo

BENE indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, termosifoni, pluviali e grondaie, non determinati da gelo, il tutto al servizio del fabbricato assicurato;
- b) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, termosifoni determinati da gelo;
- c) traboccamento e rigurgito di acqua determinati da occlusione delle condutture relative ad impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, termosifoni, pluviali e grondaie, al servizio del fabbricato assicurato.

Sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per la ricerca e riparazione/sostituzione delle parti di condutture danneggiate, comprese le spese per la demolizione e ripristino del fabbricato assicurato eseguite al fine di eliminare la rottura che ha dato origine a:

- d) spargimento di acqua a seguito di un evento di cui ai punti a), b), c) della presente estensione di garanzia;
- e) spargimento di acqua a seguito di rottura delle tubazioni interrate poste nell'area di pertinenza del fabbricato assicurato; in tal caso verranno altresì rimborsate le maggiori spese derivanti da anomalo consumo d'acqua, qualora superiore al 20% del consumo fatturato nel medesimo trimestre dell'anno precedente;
- f) fuoriuscita di gas dagli impianti di pertinenza del fabbricato assicurato.

D) Fenomeno elettrico

BENE indennizza, a deroga di quanto previsto all'art 1.2 punto 10) nel limite della somma assicurata per anno indicata in Polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati (comprese le apparecchiature elettroniche) a seguito di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica.

E) Cristalli

BENE, a deroga di quanto previsto all'art. 1.2 punto 7), indennizza a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata, le spese sostenute per sostituire i cristalli delle parti comuni del fabbricato assicurato, a causa di rottura accidentale degli stessi, non indennizzabili ai sensi delle altre garanzie della presente polizza.

F) Cyber – Home banking

BENE, a deroga di quanto previsto all'art. 1.2 punto 21), indennizza l'importo illegalmente sottratto all'assicurato unicamente in seguito ad illegale trasferimento elettronico di

importi dai conti correnti on-line del condominio assicurato, effettuato da un terzo all'insaputa dell'assicurato e dell'Amministratore del Condominio a seguito:

- di diretto e non autorizzato accesso ai conti correnti online del condominio assicurato, avvenuto tramite un malware che abbia colpito il sistema informatico dell'Amministratore del Condominio;
- della divulgazione involontaria e/o colposa di dati ad un terzo in seguito ad una azione di phishing nei confronti dell'Amministratore del Condominio.

G) Ricorso a terzi

BENE si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini del presente capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del Massimale indicato in Polizza.

Non sono considerati terzi:

- 1) Il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l'Assicurato in modo continuativo e i figli minorenni che non convivono con lui;
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
- 3) le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché delle Società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare BENE delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e BENE avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di BENE. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

H) Spese Demolizione e sgombero

BENE si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti della somma assicurata ed in aumento a quanto previsto all'art. 1.1 punto 14), delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, compresi eventuali alberi presenti nell'area di pertinenza e compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.Lgs 5/2/1997, n.22.

I) Indennità Straordinaria

BENE in caso di una calamità naturale, ufficialmente dichiarata dalla Pubblica Autorità, in conseguenza della quale il Fabbricato assicurato (escluse le relative pertinenze) viene completamente distrutto o comunque danneggiato al punto di comprometterne la

stabilità rendendolo inagibile, corrisponde all'Assicurato una indennità straordinaria per fare fronte agli interventi di prima necessità indipendentemente dall'effettiva entità del danno subito dal Fabbricato.

COSA NON ASSICURIAMO

Art. 1.2 – Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e delle persone delle quali deve rispondere e quando l'Assicurato è una persona giuridica del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore della Società nonché delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono;**
- 2) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge. In caso di occupazione non militare che si protragga oltre 5 giorni consecutivi Bene risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;**
- 3) causati da terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, frane, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;**
- 4) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;**
- 5) indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati;**
- 6) di e da furto, anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, saccheggio, guasti cagionati dai ladri a impianti e/o suppellettili fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto, salvo gli atti vandalici commessi dall'autore dei predetti eventi; da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, mancanza o perdita di qualsiasi tipo delle cose assicurate;**
- 7) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco; da danneggiamenti accidentali, fatta eccezione che per i cristalli, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto o un mancato/cattivo funzionamento del bene stesso;**

- 8) dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione; da manomissione o uso improprio dei beni; da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, nonché i danni di natura estetica e da imbrattamento conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti, sabotaggio, terrorismo, atti vandalici e dolosi di terzi;
- 9) da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di energia elettrica;
- 10) di fenomeno elettrico;
- 11) causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri;
- 12) da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all'Assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o il fornitore;
- 13) causati da atti dolosi, di terrorismo, sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse;
- 14) da eventi atmosferici e naturali in genere;
- 15) da inquinamento e contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo; da polvere e da smog;
- 16) ad alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- 17) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici;
- 18) danni subiti da lastre in fibrocemento, cemento-amianto;
- 19) danni derivanti da crollo e collasso strutturale:
- a fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, collaudo, fabbricati sottoposti ad interventi di ampliamento, fabbricati caratterizzati da operazioni di sottomurazione/sopraelevazione/ demolizione in corso d'opera;
 - conseguenti a errori di progettazione o costruzione;
 - verificatisi in occasione/conseguenza degli eventi esclusi all'art. 1.2 punto 3;
- 20) danni a insegne, enti all'aperto e consimili installazioni esterne ed eccezione dei serbatoi metallici;
- 21) danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber;

22) relativamente all'estensione di garanzia RICORSO TERZI sono altresì esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli di terzi;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;

23) relativamente all'estensione di garanzia FENOMENO ELETTRICO sono altresì esclusi i danni:

- derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
- a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali i tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV;

24) relativamente all'estensione di garanzia EVENTI ATMOSFERICI sono altresì esclusi i danni da crollo e sfondamento del tetto e delle pareti provocato dall'azione immediata e diretta della neve ai:

- fabbricati non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o della più recente ristrutturazione;
- fabbricati con lavori edili in corso sulle coperture, aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti;
- ai soli lucernari o serramenti, alle sole vetrate o impermeabilizzazioni, che non comportino il crollo o lo sfondamento del tetto o delle pareti;

25) relativamente all'estensione di garanzia EVENTI SOCIOPOLITICI – ATTI VANDALICI E DOLOSI sono altresì esclusi i danni:

- da deturpamento o imbrattamento;
- da furto, fatta eccezione per i serramenti;
- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine dell'autorità di diritto o di fatto;

26) relativamente all'estensione di garanzia DANNI D'ACQUA, GAS, GELO sono altresì esclusi i danni di e da:

- usura, corrosione o difetto di materiali;
- umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;
- rottura di tubazioni in gomma;
- gelo avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- gelo a pluviali, grondaie, condutture esterne al fabbricato;
- rigurgito e/o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- traboccamento delle piscine;

27) relativamente all'estensione di garanzia SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO sono altresì escluse le spese:

- **sostenute per trattare e trasportare a idonea discarica i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64;**
- **sostenute per operazioni di bonifica del suolo contaminato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di polizza;**

28) relativamente all'estensione di garanzia CRISTALLI sono altresì esclusi i danni:

- **da semplici rigatura, graffi e scheggiature o danni che comunque non compromettano l'integrità del cristallo stesso;**
- **derivanti da vizi di costruzione, difetti di installazione, lavori effettuati su cristalli o rimozione dei medesimi;**
- **ai cristalli non già integri al momento della sottoscrizione del presente contratto;**
- **avvenuti in occasione di: crollo anche parziale del fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del fabbricato, restauro dei locali e/o del fabbricato, operazioni di trasloco;**
- **ai cristalli di valore artistico;**

29) relativamente all'estensione di garanzia CYBER-HOME BANKING sono altresì esclusi:

- **i danni dovuti a sinistri/eventi assicurati accaduti anteriormente ai tre mesi dalla data di decorrenza della polizza;**
- **le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'assicurato prima della data di decorrenza della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;**
- **i danni dovuti a dolo dell'assicurato;**
- **ogni trasferimento di denaro conseguente a sottrazione fisica o smarrimento di carte di pagamento dell'assicurato;**
- **le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del sistema informatico dell'assicurato;**
- **i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'assicurato;**
- **i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, guerra;**
- **i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato che comportino l'impossibilità all'accensione dell'hardware;**
- **i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico dell'assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;**
- **i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;**
- **i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del sistema informatico dell'assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;**
- **i danni dovuti a un errore di programmazione;**
- **multe o sanzioni di qualsiasi natura;**
- **l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'assicurato per terminare una estorsione cyber;**

- **i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;**
- **i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'assicurato;**
- **derivanti da mancata modifica, a seguito di avvertimento da parte dell'istituto di credito, delle credenziali di accesso al conto corrente on-line;**
- **conseguenti ad una divulgazione illecita di dati dal sistema informatico dell'istituto di credito nel quale è aperto il conto corrente on-line.**

LIMITI DI COPERTURA

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO	SCOPERTO SUL DANNO	LIMITE DI INDENNIZZO
	QUALSIASI GARANZIA NON ESPLICITAMENTE CITATA	Franchigia frontale	==	Somma assicurata
Art. 1.1 punto 8	CONTENUTO DI PROPRIETÀ DEL CONDOMINIO	Franchigia frontale	==	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 10.000 euro
Art. 1.1 punto 9	SPESE PER CONCESSIONE EDILIZIA E ONERI DI URBANIZZAZIONE	Franchigia frontale	==	3% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 10.000 euro
Art. 1.1 Punto 10	ONORARI PERITI E PROGETTISTI	Franchigia frontale	==	3% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 10.000 euro
Art. 1.1 Punto 11	SPESE RIPARAZIONE O RIMPIAZZO DI APPARECCHI DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS ED IMPIANTI TELEFONICI	Franchigia frontale	==	3% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 10.000 euro
Art. 1.1 Punto 12	RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE	Franchigia frontale	==	Limite di indennizzo annuo 3.000 euro
Art. 1.1 Punto 13	PERDITA PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DEL FABBRICATO	Franchigia frontale	==	3% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 30.000 euro
Art. 1.1 Punto 14	SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO	Franchigia frontale	==	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 100.000 euro
Estensione garanzia A)	EVENTI ATMOSFERICI	2.000 euro	10	70% Somma assicurata
	Danni a tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti	2.000 euro	10	2% della somma assicurata con il massimo di 15.000 euro
	Danni ad antenne televisive, tende esterne rigidamente fissate all'immobile	2.000 euro	10	2% della somma assicurata con il massimo di 2.000 euro

	Danni da bagnamento alle parti interne del fabbricato attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti Danni da crollo e sfondamento del tetto e delle pareti provocato dall'azione immediata e diretta della neve Danni da grandine a tettoie, serramenti, vetrate (anche di balconi), verande e lucernari in genere, manufatti di materia plastica Danni da grandine a rivestimenti esterni (c.d. cappotti)	2.000 euro 2.000 euro 2.000 euro 2.000 euro	10 10 10 10	2% della somma assicurata con il massimo di 15.000 euro 50% della somma assicurata con il massimo di 200.000 euro 2% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro che si intende ridotto a 5.000 euro per manufatti con vetustà uguale o superiore a 25 anni 10% della somma assicurata con il massimo di 50.000 euro
Estensione garanzia B)	EVENTI SOCIOPOLITICI – ATTI VANDALICI E DOLOSI Danni avvenuti nel corso di occupazione non militare Guasti e rotture causati da ladri in occasione di furto o tentativo di furto a fabbricato, fissi ed infissi di uso comune e/o di pertinenza delle singole unità immobiliari Furto di fissi ed infissi di uso comune e/o di pertinenza delle singole unità immobiliari	Franchigia frontale Franchigia frontale Franchigia frontale Franchigia frontale	10 10 10	Somma assicurata Oltre i 5 giorni di occupazione la garanzia è limitata ai soli danni da incendio, esplosione e scoppio 2% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro 2% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro
Estensione garanzia C)	DANNI DA ACQUA CONDOTTA	Franchigia frontale		Somma assicurata
Punto b)	Danni da acqua determinati da gelo	Franchigia frontale		2% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro per sinistro e 10.000 euro per anno
Punto c)	Traboccamento e rigurgito di acqua dovuti ad occlusione delle condutture, grondaie e pluviali di pertinenza del fabbricato	Franchigia frontale		2% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro per sinistro e 5.000 euro per anno

Punto d)	Spese di ricerca e riparazione o sostituzione delle parti di condutture danneggiate	Franchigia frontale		2% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa 1% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa per fabbricati di oltre 40 anni dalla data di costruzione o ristrutturazione completa degli impianti
Punto e)	Spese di ricerca e riparazione o sostituzione delle parti di condutture interrato danneggiate	Franchigia frontale		2.000 euro per annualità assicurativa
	Spese per consumo anomalo di acqua	Franchigia frontale		1.500 euro per annualità assicurativa
Punto f)	Spese ricerca e riparazione o sostituzione delle parti di condutture del gas danneggiate	Franchigia frontale		5.000 euro per annualità assicurativa
Estensione garanzia D)	FENOMENO ELETTRICO	Franchigia frontale	==	Somma assicurativa
Estensione garanzia E)	CRISTALLI	Franchigia frontale	==	Somma assicurata
Estensione garanzia F)	CYBER – HOME BANKING	Franchigia 250 euro	==	3.000 euro per sinistro e anno
Estensione garanzia G)	RICORSO TERZI	Franchigia frontale	==	Massimale assicurato con il limite per danni da interruzione di attività del 10% del massimale assicurato
Estensione garanzia H)	SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO	Franchigia frontale	==	Somma assicurata
Estensione garanzia I)	INDENNITÀ STRAORDINARIA	==	==	20.000 euro per annualità assicurativa
In nessun caso BENE sarà tenuta a pagare somma superiore a quella risultante in polizza				

CAPITOLO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE

CHI ASSICURIAMO

Per le garanzie di Responsabilità possono risultare assicurati i seguenti soggetti:

- **IL CONDOMINIO INDICATO IN POLIZZA**
- **L'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO**
- **I CONDOMINI**
- **I CONDUTTORI DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI**

COME ASSICURIAMO E DOVE

I soggetti e le garanzie indicate in polizza sono assicurati sulla base delle seguenti Forme di Assicurazione:

- **Nei limiti dei massimali indicati in polizza validi per sinistro e per annualità assicurativa**

COSA ASSICURIAMO

Il Contraente può scegliere se acquistare la seguente garanzia Base:

Art 2.1 – Responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato

BENE si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi per:

- morte
- lesioni personali
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di un fatto inerente alla sola proprietà del fabbricato indicato in Polizza e relative parti comuni, compresi gli impianti fissi, ascensori, antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcune fattispecie di responsabilità civile assicurate con il presente Contratto:

- 1) danni materiali e diretti a terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio** del fabbricato assicurato. Limitatamente ai danni causati a cose ed animali, la garanzia è prestata per l'eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia "Ricorso Terzi" nel capitolo 1 "Incendio";
- 2) Parti comuni:** l'Assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, **escluso ogni maggiore costo, rimborso, spesa o qualunque importo di denaro eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;**
- 3) danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili a termini di polizza;
- 4) danni da inquinamento** dell'aria, dell'acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché denunciati entro e non oltre la scadenza di Polizza;

- 5) **responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua** o rigurgito di fogne di pertinenza del fabbricato a seguito di rottura accidentale delle relative tubazioni o condutture. **Sono sempre esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; gelo di condutture installate all'esterno del Fabbricato o in Fabbricati con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore consecutive;**
- 6) **Committenza lavori:** responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato. In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche, **la garanzia opera purché l'Assicurato abbia adempiuto a tutti gli obblighi in esso previsti e con l'esclusione dei lavori di cui all'articolo 90 comma 3 della predetta legge;**
- 7) responsabilità derivante da fatto, anche doloso, delle persone delle quali deve rispondere l'Assicurato, compresi gli Addetti al servizio del Fabbricato Assicurato;
- 8) ghiaccio o neve non rimossa a tempo debito dai tetti, marciapiedi e/o cortili, rampe di accesso ai box.

ESTENSIONI DI GARANZIA

Il Contraente/Assicurato, in abbinamento alla Garanzia base può scegliere di estendere la propria copertura acquistando le seguenti estensioni di garanzia:

A) Responsabilità civile Addetti / Prestatori di Lavoro valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Inps ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

BENE si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, salvo quanto esplicitamente escluso all'Art. 2.2, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30/6/1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs 23/2/2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR e D. Lgs ed Addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/6/1965 n° 1124 e del D. Lgs 23/2/2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% (sei per cento) calcolata sulla base delle Tabelle allegate al D. Lgs 23/2/2000 n° 38.

In caso di inesatte interpretazioni delle vigenti norme in materia di Assicurazione INAIL o altre disposizioni in tema di occupazione la garanzia sarà comunque operante salvo il caso che dette errate interpretazioni derivino da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

B) Responsabilità professionale Amministratore del Condominio

BENE si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, salvo quanto esplicitamente escluso all'Art. 2.2 di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di Risarcimento (per capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile di danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività di Amministratore del Condominio assicurato compresi fatti dolosi delle persone delle quali deve rispondere.

La garanzia opera per le richieste di Risarcimento presentate all'Amministratore entro 1 anno dall'accadimento del fatto e detto fatto deve essersi verificato durante la validità del Contratto.

Sono altresì compresi:

- eventuali danni a terzi, compresi i condomini, se l'Amministratore, che esercita l'attività sia professionalmente che non, riveste anche la qualifica di Condomino;
- sanzioni di carattere pecuniario inflitte ai condomini o al Condominio riconducibili a errori involontariamente commessi dall'Amministratore nell'esercizio dell'attività;
- costi di rifacimento documenti inerenti l'amministrazione del Condominio assicurato andati distrutti o non più fruibili per qualsivoglia causa.

Se l'Amministratore è in possesso di una copertura personale che copre i medesimi Rischi, la presente garanzia si intende stipulata a "secondo Rischio" e pertanto opererà, nei limiti del Massimale indicato, per la parte di Risarcimento eccedente l'altra copertura.

C) Responsabilità civile Conduzione Unità immobiliari

BENE si obbliga a tenere indenne i condomini e/o locatari delle singole unità immobiliari adibite a civile abitazione, uffici e studi professionali costituenti il Fabbricato assicurato di quanto siano tenuti a versare a titolo di Risarcimento quali civilmente responsabili di danni cagionati a terzi per:

- morte
- lesioni personali
- danneggiamenti a cose e animali

nella loro qualità di conduttori delle singole unità immobiliari per fatto proprio, dei componenti del Nucleo familiare e delle persone delle quali deve rispondere.

Qualora sia stata stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari una analoga copertura assicurativa inerente lo stesso Rischio, la presente garanzia sarà operante esclusivamente per la parte di Risarcimento eccedente il Massimale Assicurato dall'altra copertura.

D) Responsabilità civile Impianto a Energia Rinnovabile

BENE si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi per:

- morte
- lesioni personali
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di un fatto inerente alla sola proprietà dell'impianto di energia rinnovabile.

COSA NON ASSICURIAMO

Art 2.2 – Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge;**

- 2) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti;
- 3) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 4) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- 5) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- 6) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- 7) determinati dall'uso di veicoli a motore e natanti oggetto di Assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati;
- 8) derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
- 9) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quelli previsti dall'art. 2.1 punto 4;
- 10) a cose e animali che l'Assicurato detenga a qualunque titolo;
- 11) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- 12) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 13) da e di furto
- 14) dalla presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
- 15) connessi con l'utilizzo di internet; danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber;
- 16) derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- 17) derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato;
- 18) da malattie professionali;
- 19) di Responsabilità Civile addetti/prestatori di lavoro se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di Legge;

relativamente all'estensione di garanzia B) Responsabilità professionale amministratore del condominio sono altresì esclusi i danni da:

- 1) fatti dolosi dell'Assicurato;
- 2) qualsiasi evento che interessi denaro, preziosi, titoli al portatore;
- 3) incendio e furto fatta eccezione per i costi di rifacimento documenti;
- 4) mancato/ritardato pagamento o mancata stipula di contratti assicurativi;
- 5) responsabilità volontariamente assunte dall'Amministratore non derivanti a lui per legge;
- 6) qualsiasi sanzione di carattere tributario, sanzioni pecuniarie inflitte personalmente all'Amministratore;

relativamente all'estensione di garanzia C) Responsabilità Civile conduzione unità immobiliari sono altresì esclusi i danni causati da:

- 1) lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione;

- 2) **persone, della cui opera si avvale l'Assicurato, anche non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato.**

LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.3 – Persone non considerate terzi: ai fini della garanzia "Responsabilità Civile" non sono considerati terzi:

- 1) **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- 2) **quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);**
- 3) **gli Addetti, i subappaltatori ed i loro dipendenti, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, relativamente ai danni subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale al servizio del Fabbricato, fatta eccezione per quanto previsto dall'estensione di garanzia A) Responsabilità civile Addetti / Prestatori di Lavoro;**
- 4) **le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l'Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).**

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO	SCOPERTO SUL DANNO	LIMITE DI INDENNIZZO
	QUALSIASI ALTRA GARANZIA NON ESPLICITAMENTE CITATA	Franchigia frontale	==	Massimale assicurato
Art. 2.1 punto 1	Danni materiali e diretti a terzi derivanti da incendio	Franchigia frontale	==	30% del massimale con il massimo di 500.000 euro
Art. 2.1 punto 3	Danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività	==	10% con il minimo di 1.000 euro	5% del massimale con il massimo di 100.000 euro
Art. 2.1 punto 4	Danni da inquinamento	==	10% con il minimo di 1.000 euro	5% del massimale con il massimo di 100.000 euro
Art. 2.1 punto 5	Danni a terzi da spargimento di acqua	==	10% con il minimo di 1.000 euro	10% del massimale con il massimo di 100.000 euro
Estensione garanzia A	Responsabilità Civile addetti/prestatori di lavoro		==	Massimale assicurato
Estensione garanzia B	Responsabilità professionale amministratore	==	10% con il minimo di 1.000 euro	10% del massimale RC con il massimo di 100.000 euro
Estensione garanzia C	Responsabilità Civile conduzione unità immobiliari	Franchigia frontale	==	Massimale assicurato

Estensione garanzia D	Responsabilità Civile impianto a energia rinnovabile	Franchigia frontale	==	Massimale assicurato
In nessun caso BENE sarà tenuta a risarcire somme superiori ai Massimali indicati in Polizza che rappresentano per BENE la massima obbligazione per capitali interessi e spese. Gli eventuali limiti di Indennizzo presenti in Polizza non devono intendersi in aggiunta al Massimale ma facenti parte del Massimale stesso. Se l'Assicurazione è prestata per una pluralità di assicurati il Massimale indicato in Polizza deve intendersi ad ogni effetto di legge e di Contratto - unico- anche in caso di fattispecie che implichi la corresponsabilità di più Assicurati				

CAPITOLO 3 – TUTELA LEGALE

CHI ASSICURIAMO

Per la garanzia base risultano assicurati i seguenti soggetti:

- Contraente
- Amministratore per fatti connessi al suo incarico presso il Contraente
- Dipendenti per fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi

COME ASSICURIAMO E DOVE

Tutte le garanzie indicate nel presente capitolo sono prestate nei limiti dei massimali indicati in polizza validi per sinistro e per annualità assicurativa

I soggetti e le garanzie riguardano i Sinistri verificatisi:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

COSA ASSICURIAMO

Art. 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione

BENE assume a proprio carico, **nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- di assistenza in sede stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- processuali nel procedimento penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;**
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, **posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;**
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**

- per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

Art. 3.2 – Ambito e garanzie

Le suddette spese possono essere sostenute per le garanzie relative ad una delle seguenti opzioni:

Opzioni Base

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate relativi al Condominio indicato in polizza, qualora:

- a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa a parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.3 Esclusioni;
- b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, **purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato**, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in **caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell'archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto comunque notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.** Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.3 Esclusioni;
- c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
- d) debbano sostenere vertenze di diritto civile, **il cui valore in lite sia compreso fra euro 250 euro e 52.000 euro, relative a:**
 1. controversie contrattuali con fornitori per inadempienze proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
 2. controversie individuali di lavoro con i dipendenti del Condominio;
 3. controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti il Condominio;
- e) presentino opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. **Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 1.000 euro.**

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

1. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy);
3. Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

Opzione Super

In estensione a quanto previsto dalla forma di garanzia Base, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente per vertenze con condomini e/o conduttori per la loro inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, **il cui valore in lite sia superiore a 250 euro.**

Consulenza legale telefonica

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte nelle relative Opzioni, BENE offre un servizio assicurativo di Consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste dalla forma di garanzia sottoscritta. L'Assicurato potrà accedere al servizio D.A.S. contattando il Numero +39 02/814.800.68 in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00).

ESTENSIONI DI GARANZIA

GARANZIA FISCALE

In estensione all'Opzione BASE o SUPER scelta e a parziale deroga di quanto previsto all'art 3.3 delle esclusioni di polizza, la garanzia opera per sostenere davanti alla commissione tributaria competente un contenzioso in ambito fiscale/ tributario con l'Agenzia delle Entrate o altri enti preposti in materia di agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica degli edifici esistenti previsti dalla normativa vigente (es. Ecobonus, Sismabonus, ecc), comprese le impugnazioni dei relativi atti/procedimenti.

La garanzia viene prestata anche a favore dei singoli condòmini appartenenti al condominio indicato in polizza, se il contenzioso si riferisce alle parti comuni del condominio.

In tutti i casi la garanzia opera alle seguenti condizioni:

- 1. esclusivamente in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso;**
- 2. con il limite di un solo sinistro per anno assicurativo;**
- 3. per lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica che si concludono durante il periodo di validità del contratto;**
- 4. se il contenzioso coinvolge più assicurati, solo tramite l'assistenza di un unico legale, scelto di comune accordo tra di essi, a cui abbiano rilasciato la relativa procura. La Compagnia non si fa carico degli onorari per l'assistenza legale prestata da legali diversi.**

La garanzia Incentivi Fiscali riguarda i sinistri che avvengono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia.

Per determinare la data in cui avviene un sinistro per l'estensione di garanzia Incentivi Fiscali, DAS considera:

la data in cui è presentata la dichiarazione fiscale contestata dall'autorità competente.

COSA NON ASSICURIAMO

Art. 3.3 – Esclusioni

BENE non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato.

La garanzia è esclusa:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;**

- per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate, a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei in genere;
- materia amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali;
- materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali e di quanto previsto nell'estensione "GARANZIA FISCALE" se acquistata;
- controversie e procedimenti relativi a beni immobili diversi da quello indicato in Polizza;
- vertenze relative a interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione comportante la trasformazione sostanziale dell'immobile, operazioni di compravendita e costruzione di beni immobili;
- vertenze con istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
- vertenze riguardanti richieste risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati dal Contraente nei confronti di un Condomino o di un terzo.

In caso di controversia tra Contraente e altra persona assicurata, la garanzia vale solo a favore del Contraente.

CAPITOLO 4 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 4.1 – Denuncia del sinistro

In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 1) Incendio ed altri danni materiali diretti:

Il Contraente/Assicurato deve denunciare il Sinistro a BENE entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) sporgere denuncia (relativamente ai danni da Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando le circostanze dell'evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa a BENE;
- b) mettere a disposizione di BENE e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti;
- c) relativamente alla garanzia Cyber-Home banking deve denunciare il fatto entro 72 ore dalla scoperta alla polizia di stato e all'istituto di credito nel quale è aperto il Conto corrente on-line.

Sono a carico di BENE le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 2) Responsabilità Civile

Il Contraente/Assicurato deve denunciare il Sinistro a BENE entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.

L'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se BENE lo richiede, deve adoperarsi per una composizione amichevole e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento scritto e/o orale della propria responsabilità.

In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 3) Tutela legale

Premesso che BENE ha demandato, con appositi incarichi, la gestione dei sinistri per le garanzie del **Capitolo 3 – Tutela Legale**, a: D.A.S. Difesa Automobilistica S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona, il Contraente/Assicurato deve tempestivamente denunciare il Sinistro a D.A.S. con una delle seguenti modalità:

- telefonando al numero +39/02/81480068, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, al quale un operatore raccoglie la denuncia ed indica i documenti necessari, in funzione della tipologia del sinistro;
- scrivendo alla mail sinistri@das.it allegando i documenti in formato PDF;
- scrivendo a: D.A.S. S.p.A., Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.

Art. 4.2 – Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 1) Incendio l'Assicurato deve:

- mettere a disposizione di BENE e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti.

Sono a carico di BENE le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 1) Incendio , relativamente alla garanzia Cyber-Home banking l'Assicurato deve:

- fornire prova dell'evento che ha causato il sinistro;
- astenersi da ammettere responsabilità, concordare l'entità della perdita o sostenere costi e spese senza il preventivo consenso scritto di BENE;
- adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti del sinistro
- fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del danno;
- consentire a BENE di negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.

In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 2) Responsabilità Civile l'Assicurato deve:

- far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se BENE lo richiede, deve adoperarsi per una composizione amichevole e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento scritto e/o orale della propria responsabilità.

In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 3) Tutela Legale l'Assicurato deve:

- inviare unitamente alla denuncia i documenti atti alla gestione del sinistro quali, a titolo esemplificativo:
 - una sintetica descrizione di quanto accaduto;
 - generalità e recapiti della controparte;
 - copia della corrispondenza intercorsa;
 - copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
 - copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.

L'Assicurato deve far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a

decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione riservato a DAS, secondo le regole previste dal successivo art. 4.15, non ha avuto esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale **non residente presso il Circondario del Tribunale competente**, la D.A.S. garantisce gli onorari del domiciliatario, con **il limite della somma di 3.000 euro**. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno. **Sono esclusi dal rimborso le spese di vacanza, di viaggio o trasferta del legale o del professionista designato.**

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, se si verifica una situazione di conflitto di interessi con BENE o con DAS.

IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 1) INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI

Art. 4.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da BENE, o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente/Assicurato o con una persona da lui designata per iscritto previa allegazione di copia di un proprio documento di identità in corso di validità;

Oppure a richiesta di una delle parti

- b) fra due periti nominati uno da BENE e uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno, se necessario, intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se BENE o il Contraente/Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo in cui è avvenuto il Sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 4.4 – Determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri, ferme tutte le condizioni previste nella Polizza:

- **Fabbricato (valore a nuovo)**

Per il Fabbricato è indennizzata:

- a) in caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare a nuovo le parti danneggiate;
- b) in caso di danno totale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ricostruire a nuovo il Fabbricato distrutto.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al ripristino e/o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altra località entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. Fino a che ciò non avviene, BENE limita l'indennizzo al valore del Fabbricato al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di manutenzione, alle caratteristiche di costruzione, all'ubicazione. La liquidazione della differenza tra i due criteri di indennizzo verrà liquidata a presentazione di fatture o in base agli stati di esecuzione dei lavori.

In alternativa al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato danneggiato, l'Assicurato può decidere di acquistare un nuovo Fabbricato, fermo restando il valore dell'indennizzo determinato come sopra.

L'Indennizzo non potrà comunque superare il triplo del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro.

- **Contenuto (valore a nuovo)**

Per tutti i beni del Contenuto l'ammontare del danno è dato:

- a) Della somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati;
- b) Della somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti. Dall'indennizzo verrà detratto il valore dei residui.

L'indennizzo non potrà comunque superare il doppio del valore che i beni avevano al momento del Sinistro.

- **Impianto di energia rinnovabile (Valore a nuovo)**

Per l'Impianto di energia rinnovabile l'ammontare del danno è dato:

- a) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati;
- b) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti. Dall'Indennizzo verrà detratto il valore dei residui.

Per gli impianti acquistati ed installati da oltre 36 mesi dalla data del sinistro l'Indennizzo non potrà superare il valore dell'impianto al momento del Sinistro.

Art 4.5 – Assicurazione parziale

Se al momento del Sinistro la Somma indicata come Fabbricato e/o Impianto di Energia rinnovabile, incrementata del 20% risulta uguale o superiore al valore del fabbricato, stabilito secondo i criteri previsti nella Polizza, non si applica la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. Nel caso contrario, la riduzione proporzionale si applica alle Somme assicurate incrementate del 20%.

Art 4.6 – Anticipo indennizzo

Trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro, l'Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'Indennizzo presumibile, **a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all'Indennizzo o sulla sua quantificazione e che l'ammontare del danno presumibile superi l'importo di 30.000 euro.**

Art. 4.7 – Buona fede

L'omessa comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo. BENE, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente/Assicurato la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art 4.8 – Rinuncia alla rivalsa

BENE rinuncia, **salvo nel caso di dolo**, al diritto di rivalersi nei confronti:

- delle persone ospitate dall'Contraente/Assicurato;
- del Contraente/Assicurato e delle persone di cui Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge, compresi i Dipendenti;
- del coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine convivente;
- degli inquilini con regolare contratto di affitto o con diritto di uso o usufrutto gratuito, nonché verso i proprietari delle unità immobiliari;
- delle imprese commerciali o artigianali dell'Contraente/Assicurato o delle Società delle cui obbligazioni questi debba rispondere con il proprio patrimonio personale e che siano ubicate nell'immobile assicurato;

a condizione che anche il Contraente/Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 4.9 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'Indennizzo.

Art.4.10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, BENE provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, l'Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l'Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all'Indennizzo.

Art. 4.11 – Servizio di emergenza

Premesso che:

- la rilevazione, la determinazione, l'entità e le cause all'origine del Sinistro rimangono di esclusiva competenza del Perito nominato da BENE in base alle condizioni di Polizza;

- esiste una convenzione tra "BENE" e la Società "Benpower", in seguito chiamata "Benpower," specializzata nella limitazione ed eliminazione del danno materiale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, attività di risanamento, salvataggio, ripristino e bonifica dei beni danneggiati;

in caso di Sinistro al Fabbricato e/o al Contenuto, l'Assicurato ha facoltà di richiedere direttamente l'intervento di "Benpower", che si impegna a prendere contatto con l'Assicurato entro 4 (quattro) ore dal ricevimento della chiamata e a intervenire entro 12 (dodici) ore dal ricevimento della chiamata, al fine di svolgere le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:

- a) Incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumo, gas e vapori;
- b) Fuoriuscita di acqua condotta con conseguenti bagnamenti;
- c) Eventi naturali;
- d) Atti vandalici e dolosi;
- e) Deterioramento di merci in refrigerazione;
- f) Terremoto;
- g) Inondazione, alluvione;
- h) Allagamento.

"Benpower" non interverrà:

1. In occasione di Sinistri di Responsabilità Civile con danni a persone o cose;
2. per le spese relative a interventi relativi a Sinistri non indennizzabili a termini di Polizza. Dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra "Benpower" e l'Assicurato, con costi a carico di quest'ultimo.

Benpower si impegna ad effettuare gli interventi di propria competenza senza alterare lo stato dei luoghi o, in ogni caso, preservando gli elementi e le tracce utili per verificare, da parte di BENE, le effettive cause del Sinistro.

In caso di Sinistro l'Assicurato, fermi gli obblighi a lui derivanti in base alle condizioni contrattuali in merito alle modalità di denuncia di Sinistro, può contattare direttamente "Benpower" al numero verde 800-328960 in funzione 24 ore su 24 inclusi i festivi. Benpower si impegna a dare immediatamente comunicazione a BENE della richiesta di intervento ricevuta e si relazionerà con l'intermediario al quale è affidata la gestione del Contratto per concordare un sopralluogo unitamente al perito di BENE incaricato per il Sinistro. In occasione di detto sopralluogo ed unicamente con l'accordo del perito verranno definiti eventuali ulteriori interventi di bonifica e ripristino dei beni colpiti.

L'intervento di Benpower, se non direttamente richiesto dall'Assicurato, potrà essere richiesto anche dall'Intermediario che riceve la denuncia dall'Assicurato o dal Perito qualora lo ritenga utile ed efficace.

BENE ha facoltà di recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione al Contraente/Assicurato con un preavviso di 30 giorni.

IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 2) RESPONSABILITÀ CIVILE

ART 4.12 – Gestione delle controversie sul danno

BENE assume la gestione delle controversie, al di fuori o in seno a processi civili o penali, in nome dell'Assicurato fino alla tacitazione del danneggiato. Se occorre la nomina di legali o tecnici esercita tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Inoltre, BENE garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale, fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Sono a carico di BENE le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un quarto del Massimale previsto per il danno a cui la pretesa risarcitoria azionata fa riferimento. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra BENE e l'Assicurato in termini proporzionali.

BENE non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per difensori, consulenti legali o consulenti tecnici che non siano designati da essa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 4.13 – Assicurazione parziale

Se al momento del Sinistro la Somma indicata come Fabbricato e/o Impianto di Energia rinnovabile, incrementata del 20% risulta uguale o superiore al valore del fabbricato, stabilito secondo i criteri previsti nella Polizza, non si applica la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. Nel caso contrario, la riduzione proporzionale si applica alle Somme assicurate incrementate del 20%.

IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 3) TUTELA LEGALE

Art. 4.14 – Insorgenza del sinistro e operatività della garanzia

Il Sinistro si intende insorto:

- a) quando si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali;
- b) alla data del primo atto di accertamento della violazione in caso di opposizione alle sanzioni amministrative;
- c) alla data in cui è presentata la dichiarazione fiscale contestata dall'autorità competente in caso di contenzioso tributario;
- d) alla data di cessazione definitiva del rapporto lavorativo in caso di vertenze di lavoro che riguardano il licenziamento;
- e) è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto da parte dell'Assicurato, nei restanti casi.

Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
- **trascorsi 90 giorni dalla stipula per le vertenze contrattuali;**
- La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

La garanzia non opera per i Sinistri che insorgono da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del Contratto, sono già stati disdettati o la cui risoluzione, rescissione o variazione è già stata chiesta da uno degli stipulanti.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- a) Vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) Procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza fra più persone assicurate nell'ambito dello stesso Contratto, la garanzia è prestata solo a favore del contraente/assicurato.

Art. 4.15 – Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia, D.A.S. si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati svolgendo ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. avrà il diritto insindacabile di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo. **In questa fase le spese per le attività svolte da professionisti incaricati dall'Assicurato e non autorizzati da DAS non sono coperte.**

Ove la composizione bonaria non riesce, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo secondo la valutazione di D.A.S. e in ogni caso quando è necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. autorizza l'azione in giudizio.

DAS trasmette la pratica del legale designato per il giudizio secondo queste disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- se l'Assicurato non lo indica, DAS può individuare direttamente il legale;
- l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale fornendogli tutte le informazioni e la documentazione per tutelare al meglio i propri interessi,
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale a un legale e di incaricare un altro, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale per attività già svolte dal primo. Ciò non vale se è il legale a rinunciare all'incarico.**

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- a) l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;

- b) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza anche quando l'Assicurato ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte.”;
- d) l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati da D.A.S. a seguito di verifica dell'effettiva urgenza e congruità dell'operazione.

BENE e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 4.16 – Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, può essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito è più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 4.17 – Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTI I CAPITOLI DI POLIZZA

Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio

Il Contraente/Assicurato devono fornire a BENE, prima della stipula del Contratto, le informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del Rischio. In caso contrario, il Contratto può essere annullato e l'Assicurato può perdere il diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

A esempio:

- A. *se l'Assicurato stipula una polizza sottacendo che le caratteristiche costruttive del fabbricato o la destinazione dello stesso sono difformi da quelle previste nella definizione in caso di sinistro l'Assicurato può perdere totalmente il diritto al pagamento della somma dovuta.*

Art. 2 – Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento effettivo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Ferme le successive scadenze ed il diritto di BENE di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per le garanzie: Eventi Atmosferici, Sovraccarico Neve, Fenomeno elettrico, l'Assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24:00:

- a) Eventi Atmosferici – Sovraccarico neve
Del 10° (decimo) giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza o di pagamento del Premio, se successivo.
- b) Fenomeno elettrico
Del 10° (decimo) giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza o di pagamento del Premio, se successivo.

Qualora, viceversa, la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità nella copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente per i medesimi beni e rischi, i periodi di carenza sopraindicati non operano per tutte le prestazioni, i beni e le somme già presenti nella precedente polizza, mentre restano operanti per le nuove prestazioni, per i nuovi beni e per le somme in aumento a quelle precedenti.

In caso di sinistro l'Assicurato deve fornire, pena decadenza al diritto di indennizzo, copia della polizza dalla quale si possa verificare quanto sopra indicato.

Art. 3 – Pagamento del Premio

Il Premio o la prima rata di Premio deve essere pagato all'atto della stipula della Polizza; il pagamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali. In caso di frazionamento mensile del premio, qualora il pagamento dei premi delle rate successive alla prima non sia stato effettuato nei termini previsti, al momento del pagamento dei premi scaduti dovranno essere pagate anche le rate di premio non ancora scadute, sino a completamento dell'annualità.

Art. 4 – Altre assicurazioni

Se sugli stessi beni e per gli stessi Rischi coesistono più Assicurazioni, il Contraente/Assicurato, come stabilito dall'art. 1910 del Codice Civile, in caso di Sinistro deve avvisare tutti gli assicuratori, richiedendo a ciascuno l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo Contratto considerato autonomamente. Relativamente alle garanzie del Capitolo 1 "Incendio", se la somma degli Indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, BENE pagherà soltanto la sua quota calcolata autonomamente secondo il proprio contratto. Rimane comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 5 – Forme delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente/Assicurato sono tenuti nel corso della Polizza, devono essere fatte con lettera raccomandata o tramite P.E.C. (all'indirizzo beneassicurazioni@legalmail.it) alla Direzione di BENE oppure all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza.

Art. 6 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell'Intermediario – e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente/Assicurato e da BENE.

Art. 7 – Aggravamento o diminuzione del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a BENE di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l'aggravamento o diminuzione del Rischio stesso.

In caso di mancata comunicazione di tali variazioni, se comportano:

- aggravamento di Rischio: il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile e la polizza può cessare di ogni effetto;
- diminuzione del Rischio: In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, BENE è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 8 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente/Assicurato – qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) – e BENE hanno la

facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. od anche mediante P.E.C. (all'indirizzo Beneassicurazioni@legalmail.it). In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, BENE mette a disposizione del Contraente/Assicurato, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei Premi avvenuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 9 – Durata e proroga dell'Assicurazione/Termini di disdetta

Per i casi nei quali la legge o il Contratto facciano riferimento al "periodo di Assicurazione" esso deve intendersi coincidente ad un'annualità. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un altro anno e così – di volta in volta – per gli anni successivi. In ogni caso, se nella Polizza è indicato "NO" alla casella "Tacito rinnovo", quanto sopra previsto non opera e l'Assicurazione si intende cessata alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di naturale scadenza in essa indicata

Art. 10 – Adeguamento del premio

Qualora, alla scadenza del Contratto, BENE intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente/Assicurato almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Se il Contraente/Assicurato comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il Contratto si intende risolto alla scadenza. In ogni caso il pagamento del nuovo Premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

Art. 11 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal Contratto devono essere adempiuti dal Contraente/Assicurato, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile.

Art. 12 – Franchigia frontale

Tutte le garanzie dei Capitoli 1 "Incendio" e 2 "Responsabilità Civile" operano, per ogni Sinistro per danni a cose, previa applicazione di una "Franchigia frontale" indicata sulla Polizza, salvo Franchigia di importo superiore indicata per la singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione della stessa. Qualora sia previsto in Polizza uno Scoperto, l'importo della Franchigia frontale sarà equivalente all'importo minimo dello Scoperto stesso (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell'Assicurato.

In caso di sinistro che interessi più tipologie di danno presenti all'interno della medesima estensione di garanzia, la franchigia (ed eventuale scoperto) di polizza indicata verrà applicata una sola volta sul totale del danno accertato tenendo conto dei relativi limiti.

Art. 13 – Foro Competente

Il Foro competente è quello determinabile ai sensi e per l'effetto delle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 14 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano applicabili al Contratto.

Art. 16 – Indicizzazione

Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'ISTAT. L'adeguamento del Contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità:

- a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'Indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale);
- b) se tra l'Indice del mese di giugno dell'anno precedente la scadenza di una rata annuale e l'Indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa. Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e i minimi e i massimi di Scoperto.

Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell'Indice, BENE effettuerà l'adeguamento sulla base dell'ultimo Indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l'ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell'indice, i successivi adeguamenti del Contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b).

Qualora, per effetto della presente clausola, nel tempo le Somme assicurate, i Massimali ed i Limiti di Indennizzo/Risarcimento ed il Premio risultassero aumentati del 50% rispetto a quelli iniziali è facoltà del Contraente/Assicurato rinunciare all'indicizzazione mediante comunicazione raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. In tal caso la clausola cessa di validità ed il Contratto prosegue con Somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo/risarcimento e Premio risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Art. 17 – Mediazione obbligatoria

L'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale di BENE mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Art. 18 – Contratti a distanza – diritto di recesso

Il Contraente/Assicurato, a norma dell'articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo.

Per esercitare tale diritto, il Contraente/Assicurato deve rivestire la qualifica di "Consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni.

Per recedere occorre inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo di BENE, od anche mediante P.E.C. (all'indirizzo Beneassicurazioni@legalmail.it), con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri.

A seguito del recesso il Contraente/Assicurato ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta che, per legge, resta a suo carico.

Ai sensi dell'art. 67 terdecies comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque a BENE la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto.

Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte di BENE della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, BENE si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente/Assicurato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI

(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 – GDPR)

INDICE

PREMESSA – PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI

PREMESSA – PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

Gentile Cliente,

per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito www.bene.it "Sito") oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo "GDPR"), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:

- Calcolo dei preventivi
- Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
- Assistenza clienti

1. CHI SIAMO

Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** (di seguito "Titolare" o "Società"), con sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano, Italia. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito "Gruppo") con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit – Servizio Clienti, via e-mail all'indirizzo: clienti@bene.it oppure telefonicamente al numero **+39 02 814 800 70**.

2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.

La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:

- a soggetti che appartengono alla c.d. "catena assicurativa", quali assicuratori, co-assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
- a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
- a Banche e/o Istituti di pagamento;
- a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.

È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell'informativa.

3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE

La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall'Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Diritti	Cosa significa?
1. Diritto all'informazione	È il diritto dell'utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.

2. Diritto di accesso	È il diritto dell'utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l'utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati.
3. Diritto di rettifica	È il diritto dell'utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza.
4. Diritto di cancellazione o Diritto all'oblio	È il diritto dell'utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni.
5. Diritto di limitare il trattamento dei dati	È il diritto dell'utente di 'bloccare' o inibire l'utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro.
6. Diritto alla portabilità dei dati	È il diritto dell'utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell'azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l'usabilità.
7. Diritto di obiezione al trattamento	È il diritto dell'utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società.
8. Facoltà di avanzare reclami	È il diritto dell'utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati.
9. Diritto di revoca del consenso	È il diritto dell'utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L'esercizio di tale diritto non comporta l'illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell'utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing.

Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a clienti@bene.it, contattare il servizio clienti al numero **+39 02 814 800 70** oppure scrivere all'indirizzo e-mail di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: dpo@bene.it.

4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?

Che cosa sono i dati personali?

I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l'utente come persona fisica. Per "direttamente" si intende, per esempio il nome, il cognome e l'indirizzo; per "indirettamente" si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.

4.1 Calcolo dei preventivi

Dati raccolti per l'invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.2 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori

Dati raccolti per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.3 Assistenza Clienti

Gestione dei sinistri. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, i dati saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea in base alle *standard contract clauses* contrattualizzate con i Responsabili del Trattamento. In ogni caso, pertanto, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell'esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Finalità e base giuridica del trattamento	Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell'interessato). Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse)
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta.
Conferimento	Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami.

5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare).

In alcuni casi, in fase di calcolo di preventivi o stipula di polizze, potrebbe esserci il supporto del Servizio Clienti operativo in Albania. Tale trattamento avviene comunque all'interno dell'organizzazione del Gruppo Assicurativo Bene e non costituisce trasferimento dei dati extra UE ai sensi degli artt. 44 del GDPR.

I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE

Quando Bene Assicurazioni si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. Bene Assicurazioni li può perseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell'utente non prevalgono sui legittimi interessi dell'azienda. Bene Assicurazioni ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell'utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l'esecuzione del contratto con l'utente o sulla base del consenso ricevuto dall'utente stesso).

7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ

La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo

ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta. Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l'utente e lo informerà.

8. MODIFICHE

La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito www.bene.it per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.

9. DEFINIZIONI

- 1) **«dato personale»**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 2) **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 4) **«responsabile del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 5) **«destinatario»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- 6) **«terzo»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;

7) «**consenso dell'interessato**»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

8) «**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 1611 – Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1862 – Norme applicabili

L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita. L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione.

Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente/Assicurato deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 – Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito

nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 1965 - Nozione

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2359 – Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate (in mercati regolamentati).



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Sede legale e direzione generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964
Capitale sociale 25.199.000 euro i.v.

www.bene.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016

Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180